

PROPOSTE di EMENDAMENTI

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 3 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che introduce il nuovo articolo 178-ter nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche al testo del citato art. 178-ter:

- a) al comma 3, lett. a) dopo il punto 2) è aggiunto il punto seguente: ***“2-bis): costi della gestione degli scarti del trattamento”***;
- b) al comma 3, lett. a), dopo il punto 5) è aggiunto il punto seguente: ***“5-bis) costi di ricerca, sviluppo e formazione per migliorare l'eco-innovazione finalizzata, in particolare, alla durevolezza, riparabilità, riciclabilità e riutilizzabilità dei prodotti, alla riduzione delle sostanze pericolose contenute nei prodotti medesimi nonché ad una maggiore qualità dei materiali e prodotti derivati dal riciclo”***;
- c) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: ***“c-bis) sia determinato per tipologia, per unità o per peso, del prodotto immesso sul mercato nazionale e sia destinato esclusivamente alla copertura dei costi di cui alle lett. a) e c)”***;
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ***“3-bis. Il valore complessivo del contributo ambientale, come determinato al comma 3, è comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 ottobre di ogni anno, specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano il suo ammontare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede informazioni e chiarimenti e, qualora ritenga la non congruità del contributo, lo comunica ai soggetti di cui al comma 5. Gli stessi soggetti, all'esito del confronto, si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano il contributo, come rideterminato, nell'esercizio finanziario successivo”***;
- e) al comma 4, dopo il punto 5) è aggiunto il seguente: ***“5-bis) assicura il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei diversi regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici e privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina, per ciascuno dei sistemi EPR istituiti, un comitato a cui partecipano senza emolumenti le organizzazioni nazionali rappresentative dei soggetti suindicati, che funge da “cabina di regia” per il regolare funzionamento dei medesimi sistemi”***;
- f) al comma 7, le parole “le modalità di raccolta e trattamento implementate” sono sostituite con ***“le modalità di prevenzione, riutilizzo, raccolta, trattamento, riciclo e recupero implementate”***.

Motivazione

Le modifiche apportate al nuovo articolo 178-ter (*Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 intervengono su:

- a) costo della gestione degli scarti, un aspetto che condiziona fortemente la sostenibilità economica delle attività di riciclo, in particolare per quelle frazioni che sono impossibili da riciclare, o tecnicamente, o per legge (v. ad esempio il caso delle plastiche bromurate, cui sono imposte soglie restrittive all'uso come prodotti riciclati). Questi “gap di filiera”, che si traducono in altrettanti costi, analogamente agli altri dovrebbero essere coperti dal contributo finanziario versato dai produttori, che viene scaricato sul prezzo del prodotto;

- b) rafforzamento ed ampliamento dell'impegno dei sistemi EPR a favore della ricerca e dello sviluppo di soluzioni eco-innovative e realmente circolari, sviluppando e promuovendo l'eco-progettazione e l'innovazione, sia di prodotto che di processo, finalizzata alla riduzione delle sostanze pericolose contenute nei prodotti e all'incremento della qualità dei materiali riciclati, in modo da promuoverne la collocazione sul mercato. Questo in considerazione del fatto che, come noto, il sistema Italia già si trova ai livelli più bassi dell'area OCSE nella spesa in R&S e anche l'innovazione tecnologica è fortemente in declino;
- c) necessità che il contributo ambientale debba essere gestito separatamente rispetto ad altri introiti e destinato esclusivamente allo scopo per cui è stato riscosso, ovvero alla copertura dei costi di cui all'art. 178 ter comma 3. Una gestione promiscua del contributo e di altri introiti da parte del produttore potrebbe dare (ed attualmente dà) luogo a numerose criticità (si pensi ad es. al caso di una procedura fallimentare in cui i creditori non possano beneficiare di un privilegio relativamente alle somme incassate dal produttore a titolo di contributo);
- d) necessario confronto tra il Ministero e i produttori, al fine della corretta determinazione del contributo in relazione all'esigenza della copertura dei costi;
- e) conformemente al nuovo art. 8-bis, introdotto nella direttiva 851/2018, comma 6, occorre assicurare un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore e pertanto risulta necessario introdurre dei meccanismi per il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni rappresentative delle imprese che costituiscono le filiere di economia circolare (oltre ovviamente ai produttori che, in base alla REP, hanno specifici obblighi e responsabilità), per ciascuna delle filiere oggetto di EPR: dette filiere, infatti, presentano delle peculiarità molto diverse, che necessitano di sedi specifiche ed appropriate per essere analizzate e valorizzate, con la continua ricerca di punti di equilibrio tra i vari interessi (spesso contrapposti) rappresentati dalle parti;
- f) la relazione sulla gestione che i sistemi collettivi devono trasmettere al Registro con riferimento all'anno precedente deve riguardare, oltre alle modalità implementate di raccolta e trattamento, anche quelle di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, considerando che l'EPR, ai sensi dell'art. 178-bis comma 1, riguarda tutte le fasi predette.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 6 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che sostituisce interamente l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche al testo del citato art. 181:

- a) al comma 1, eliminare le parole “; *agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture*”; dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “**1-bis. Fatta salva la legislazione vigente in materia di riparazione, ricondizionamento e commercializzazione dei beni usati, con particolare riferimento alle prove di funzionalità da effettuare e le garanzie da fornire all'acquirente dei beni usati idonei al riutilizzo, le autorità di cui al comma 1 stabiliscono forme e modalità di accreditamento delle reti di operatori per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, in modo da consentire e promuovere il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture”;**
- b) al comma 3, dopo le parole “*ove tecnicamente possibile*”, aggiungere le seguenti: “*ed economicamente fattibile*”. Eliminare inoltre le parole “*prima o durante il recupero*”.

Motivazione

Le modifiche apportate all'articolo 181 (*Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero rifiuti*) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 consentono di tener conto dei seguenti aspetti:

- a) il Comune non può effettuare direttamente presso il centro di raccolta la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, ma si affida a soggetti terzi autorizzati all'attività di preparazione per il riutilizzo (attività di gestione rifiuti). Nell'attuale situazione, che risulta già critica dal punto di vista delle risorse e delle infrastrutture disponibili, lasciare aperta la porta dei centri di raccolta a sedicenti “operatori dell'usato” non dotati di nessun accreditamento o certificazione significa vedere sottratti, come già accade, al circuito legale e organizzato del recupero e del riciclo quei flussi di rifiuti di maggior valore che rendono sostenibile l'intero ciclo ed è quindi assolutamente da evitare. Pertanto, si propone l'aggiunta di un comma all'art. 181 che preveda l'accreditamento dei soggetti a cui si consegnano i rifiuti da ricondizionare o riparare, per garantire il corretto funzionamento del bene riparato o ricondizionato e quindi la sicurezza e la salute dei consumatori, oltre che per assicurare uniformità nelle condizioni di mercato e tutelare l'immagine dei produttori originari del bene;
- b) Il comma 3, così come formulato, si presta ad essere equivocado, nel senso che le sostanze o i componenti pericolosi debbano essere separati prima o durante il trattamento. In alcuni casi ciò non è tecnicamente possibile o lo è soltanto a costi insostenibili, mentre invece ci sono tecnologie in grado di separare le sostanze pericolose solo dopo il trattamento (ad es. dopo la frantumazione, tramite sistemi criogenici, termici o meccanici). In altri casi invece, le stesse sostanze/componenti sono oggetto di recupero (v. batterie) e quindi non devono essere “eliminate” ma valorizzate.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, dopo il comma 6 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, **è inserito il seguente comma 6-bis:**

“6-bis. L'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato:

Al comma 1 lett. a) eliminare la frase *“e dei rifiuti derivati dal loro trattamento”*.

Motivazione

La proposta mira a dissipare ogni dubbio in merito alla natura dei rifiuti urbani che derivano da un processo di trattamento e che, a seguito dello stesso, diventano speciali. Infatti tali rifiuti sono classificati con codice 19 00 00 - *“rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti”*.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 8, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:
“c-bis: Al comma 1 lett. f), dopo le parole “produce rifiuti” sono soppresse le seguenti parole “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” e dopo le parole “composizione di detti rifiuti” sono soppresse le seguenti parole “(nuovo produttore)”;
2. Alla lett. e), sostituire al rigo 5 le parole *“deposito preliminari” con le parole “deposito temporaneo” o, in alternativa, con “deposito antecedente”;*
3. Alla lettera g), dopo le parole *“I rifiuti usati per il riempimento”* inserire le parole ***“, il cui utilizzo è subordinato alla conformità al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 DM 5 febbraio 1998”.***

Motivazioni

1. la soppressione, nell'ambito della definizione di “produttore di rifiuti”, della qualifica di *“soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”* è volta ad evitare che la qualifica di produttore di uno stesso rifiuto continui ad essere ricondotta contemporaneamente a due soggetti diversi (produttore *giuridico* e produttore *materiale*), senza che siano specificati i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità. Peraltro, nel caso di un'attività che genera rifiuti, la normativa comunitaria e la giurisprudenza consolidata convergono sulla individuazione di un solo soggetto cui competono gli adempimenti di tutela ambientale: tale soggetto viene fatto coincidere con il produttore materiale (soggetto la cui attività produce rifiuti). Il mancato accoglimento dell'emendamento proposto comporta il **concreto rischio per gli operatori del settore della gestione rifiuti di incorrere in sanzioni amministrative e penali, a fronte dell'arbitraria e incerta interpretazione della definizione di “produttore rifiuti”** contenuta attualmente nell'art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/06). Nel contesto normativo, già complesso e applicato in modo eterogeneo a livello nazionale, risulta particolarmente importante non introdurre ulteriori margini di incertezza, soprattutto su elementi chiave, quale quello in parola, ma garantire, al contrario, che nella gestione dei rifiuti, compresa quella oggetto dei contratti di appalto, siano ben definite e circostanziate le attività e i conseguenti adempimenti in capo alle varie figure coinvolte;
2. dal momento che il deposito preliminare è già definito e contemplato tra le operazioni di smaltimento di cui all'All. B del Dlgs. n. 152/06, si propone la modifica al fine di evitare confusione con le definizioni;
3. è opportuno precisare l'obbligo di effettuare il test di cessione, peraltro previsto dalle norme tecniche per il recupero in regime “semplificato” (Dm 5 febbraio 1998) per l'utilizzo di rifiuti tal quali o di aggregati inerti riciclati ai fini in esame.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 9 lett. b) dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche al testo del citato articolo 184:

All'inizio della lett. g) sono inserite le seguenti parole “*i rifiuti derivanti da attività di trattamento rifiuti*”.

Motivazione

La modifica proposta intende ripristinare l'attuale vigente formulazione del testo unico ambientale:

- consente di dissipare ogni dubbio in merito alla qualifica dei rifiuti che derivano da un processo di trattamento, che sono e, quindi, devono, essere inclusi tra i rifiuti speciali. Ogni diversa interpretazione comporterebbe criticità di coerenza a livello legislativo non solo sul piano della normativa ambientale, ma anche su quello della regolamentazione dei servizi e sul piano fiscale;
- se non accolta, anche in considerazione dei frequenti richiami all'art. 184 che vengono fatti negli articoli successivi del decreto legislativo 152/06 sugli adempimenti amministrativi e della tracciabilità dei rifiuti, comporterebbe non poche ricadute sul settore della gestione dei rifiuti creando disallineamenti sugli stessi adempimenti. Peraltro con la cancellazione di tali rifiuti dall'elencazione dei rifiuti speciali il Legislatore accende dubbi sulla loro origine che è invece, inequivocabilmente, quella di speciali.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 11, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che modifica l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è apportata la seguente modifica:

Dopo la lettera a), aggiungere la lettera seguente: *“a-bis) Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: “Possono essere autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, alla produzione di materiali, sostanze o oggetti di cui è cessata la qualifica di rifiuto conformi ai decreti di cui al comma 2, gli impianti che impiegano rifiuti non pericolosi aventi codici diversi da quelli previsti da detti decreti, a condizione che tali rifiuti siano di tipologia analoga a quelli oggetto degli stessi decreti, vengano destinati ai processi di trattamento ed ai conseguenti utilizzi ivi indicati e vengano assoggettati ai medesimi controlli di qualità”.*

Motivazione

La circolarità della materia e, quindi, dell'economia richiedono di massimizzare il ricorso all'End of Waste, avendo riguardo allo scopo finale per il quale il materiale EoW viene utilizzato, e quindi al suo impiego in ragione delle caratteristiche proprie del materiale stesso, a prescindere dall'origine del rifiuto di provenienza.

La versione attuale dell'articolo 184-ter Dlgs 152/2006 non è chiara sulla possibilità, per le autorità competenti, di concedere l'EoW a rifiuti che presentino codici CER diversi da quelli indicati nei singoli decreti “settoriali” adottati dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, sia pur della stessa “tipologia” (es. inerti, plastiche miste, gomma, carta ecc.).

L'emendamento proposto consente quindi di utilizzare rifiuti non pericolosi aventi CER analoghi ma di provenienza diversa, dando la possibilità alle Regioni o enti delegati di autorizzare, sotto la propria responsabilità, la cessazione di rifiuto per rifiuti merceologicamente affini a quelli previsti dai decreti settoriali sull'EoW e potenziando quindi il potere regionale di concedere l'EoW nel quadro dei requisiti di qualità, dei controlli e degli utilizzi specifici previsti dai regolamenti nazionali.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 14 dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che sostituisce l'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
Sostituire ovunque sia presente nel comma la parola "interoperabilità" con ***"interfaccia"***.

Motivazione

Le considerazioni qui riportate sono frutto dell'esame complessivo dei lavori attualmente in itinere presso il Ministero dell'Ambiente che riguardano sia il Registro Elettronico Nazionale, sia i lavori di recepimento delle direttive comunitarie. In particolare in tutti i documenti in consultazione permane un'ambiguità di fondo tra interoperabilità o "interfacciabilità" tra REN (che gestirà la tracciabilità dei rifiuti) e sistemi gestionali (ERP) delle imprese. Pertanto si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti generali in base ai quali si ritiene preferibile orientarsi verso la soluzione dell'"interfacciabilità".

Il processo di digitalizzazione degli adempimenti in materia di tracciabilità passa necessariamente da due strade distinte:

1. Ogni sistema rimane chiuso: gli ERP e il REN comunicano tramite un'interfaccia ma non interagiscono fra di loro. Ogni operazione fatta su uno dei due sistemi non vincola i processi presenti sull'altro.
2. I sistemi interagiscono. Gli ERP e il REN comunicano in maniera interoperabile. Diventa quindi necessario definire un modello dati realmente digitale, condiviso con i principali operatori, che consenta di assorbire modellazioni operative differenti sulla base di denominatori comuni.

Bisogna però tener conto che:

- i processi aziendali sono profondamente radicati in sistemi gestionali (ERP) che logiche di efficienza operativa hanno esteso ben al di là della sola "Gestione Ambientali" a tutte le attività correlate di natura amministrativa, contabile, organizzativa;
- tali processi sono supportati da una decina di piattaforme software, non sempre recentissime, spesso afflitte da problematiche di natura "legacy";
- le modifiche richieste investono profondamente due dei processi più core per gli applicativi: il formulario e il registro.

Sulla base di tali premesse risulta evidente che la prima strada, sebbene rappresenti una digitalizzazione parziale, richiede tempi relativamente brevi, una bassa complessità ed è l'unica sostenibile nell'attuale contesto. La seconda, invece, rappresenta una strada certamente più innovativa ma anche più lunga e complessa.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che introduce il nuovo articolo 198-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è apportata la seguente modifica al testo del comma 3 del citato art. 198-bis:

Dopo la lett. c), inserire la seguente lettera: ***“c-bis) le misure da porre in essere per la promozione della gerarchia dei rifiuti e dell’economia circolare, quali ad esempio quelle di cui all’allegato L-ter, la relativa tempistica e le risorse necessarie”***.

Motivazione

La proposta è finalizzata a dare attuazione in maniera efficace e coordinata alle misure ed agli strumenti economici previsti nell'allegato IV-bis alla Direttiva (trasposto nell'allegato L-ter), attraverso la previsione, all'interno del Programma nazionale di gestione dei rifiuti, di apposite misure per la promozione della gerarchia dei rifiuti e dell'economia circolare quali ad esempio quelle di cui al citato allegato.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 2, comma 2, lett. g), punto 2), dello schema di decreto legislativo in epigrafe, che introduce una nuova lett. f-bis) nel comma 12-bis dell'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è apportata la seguente modifica al testo della citata lett. f-bis): nella nuova lett. f-bis), eliminare le parole “*suddivisa per codice CER*”.

Motivazione

Nella maggior parte dei casi non ha senso ed è impossibile risalire allo specifico CER che ha generato la specifica materia recuperata, a meno che quest'ultima non sia di un'unica tipologia, nel qual caso i CER saranno tutti quelli per cui l'impianto è autorizzato. Ad esempio, per quanto riguarda i RAEE si potranno avere diversi CER in ingresso, a seconda della diversa tipologia e provenienza delle apparecchiature, e diversi materiali in uscita (plastiche, metalli, terre rare, ecc.) ma non è possibile attribuire ad ogni singolo CER l'esatto quantitativo di materiali recuperati. Tale dato non è reperibile né attraverso il MUD né attraverso il registro (che ovviamente si riferisce solo ai rifiuti).

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art. 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis:

“4-bis. L'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato:

a) Al comma 11, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: *“L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000”*.

b) Al comma 15, alla fine del secondo capoverso, sopprimere le parole *“e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali”*.

Motivazione

a) Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 205/10, di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è stata (probabilmente per mero errore materiale) rimossa l'agevolazione prevista nell'abrogato art. 210 (comma 3, lett. h)), destinata agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che, in linea con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali, adottano la certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS).

A supporto dell'accoglimento della richiesta di modifica, va evidenziato che l'agevolazione in esame ad oggi sussiste sia per le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (art. 212, c. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sia per quelle che effettuano attività di bonifica dei suoli (art. 212, c. 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e, in entrambi i casi, la riduzione è prevista quale elemento premiante a favore delle aziende che hanno investito negli strumenti della certificazione ambientale.

L'emendamento, che non comporta alcun onere per la spesa pubblica, mira a rendere più agevole il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento certificati, ed al contempo a rendere operativi gli indirizzi comunitari relativi alla promozione di sistemi di qualità ambientale.

b) La presente proposta di modifica vuole semplicemente tener conto dell'evoluzione normativa che ad oggi non prevede più l'iscrizione all'Albo per gli impianti, compresi quelli mobili.

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Atto n. 169)

PROPOSTA EMENDAMENTO

All’art. 3, dello schema di decreto legislativo in epigrafe, inserire il seguente punto **6 bis)** **All’art. 221, comma 10, lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2020, n. 152**, dopo le parole “*di imballaggio*” aggiungere le parole “*e dei relativi scarti*”.

Motivazione

Il costo della gestione degli scarti condiziona fortemente la sostenibilità economica delle attività di riciclo, in particolare per quelle frazioni che sono impossibili da riciclare, o tecnicamente, o per legge.

Questi “gap di filiera”, che si traducono in altrettanti costi, analogamente agli altri dovrebbero essere coperti dal contributo finanziario versato dai produttori, che viene scaricato sul prezzo del prodotto.